



Politecnico  
di Bari

DIREZIONE GESTIONE RISORSE E SERVIZI ISTITUZIONALI  
SETTORE SERVIZI TECNICI

**Oggetto:** Fornitura in opera e messa in esercizio di impianto multimediale da sala e di relativi arredi integrati per le Aule Magne “Attilio Alto” e “Domus Sapientiae” del Politecnico di Bari (CUP: D91J23000150005 – CIG: 99970778EA) – *Annullamento in autotutela dell’aggiudicazione*

**II DIRETTORE GENERALE**

- VISTA** la Legge n.168 del 9 maggio 1989;
- VISTA** la Legge n. 245 del 7 agosto 1990, istitutiva del Politecnico di Bari;
- VISTO** lo Statuto del Politecnico di Bari, adottato con D.R. n. 175 del 14 marzo 2019;
- VISTA** la Legge n. 241 del 7 agosto 1990 ss.mm.ii.;
- VISTO** il D.Lgs. n. 50 del 18.04.2016 “*Codice dei contratti pubblici*”, per le parti non abrogate;
- VISTO** il D.Lgs. 31 marzo 2023, n. 36 “*Codice dei contratti pubblici in attuazione dell’articolo 1 della legge 21 giugno 2022, n. 78, recante delega al Governo in materia di contratti pubblici*”;
- VISTO** il D.D. 815 del 05/10/2023, con il quale è stata decretata l’aggiudicazione dell’appalto in parola in favore dell’operatore economico Mosaico Srl, con sede legale in Noventa di Piave (VE) alla via Alessandro Volta n. 50 – CAP 30020, P.IVA 02541060261, secondo quanto previsto nei documenti di gara e alle condizioni di cui all’Offerta Tecnica e all’Offerta Economica presentate dal predetto operatore economico in sede di gara, per un importo pari a € 436.089,50 (Euro quattrocentotrentaseimilaottantanove/50) oltre IVA come per Legge – di cui € 389.089,50 per forniture ed € 47.000,00 per costo della manodopera – corrispondente ad un ribasso del 17,215% (diciassette/215 per cento) sull’importo posto a base d’asta soggetto a ribasso;
- CONSIDERATO** che, facendo seguito al suddetto decreto di aggiudicazione, si è proceduto con lo svolgimento delle preliminari attività per l’avvio dell’esecuzione della fornitura e che, in tale occasione, il RUP ed il DEC hanno preso contatti con l’impresa aggiudicataria, per concordare la data della consegna della fornitura, sotto le riserve di legge, nelle more della stipula del contratto, da concludersi secondo la tempistica indicata al paragrafo G della relazione tecnica dell’offerta tecnica;
- CONSIDERATO** che, dalle interazioni di cui sopra, è emersa l’esistenza di una possibile incongruenza dei tempi di esecuzione della fornitura attesi dalla stazione appaltante, rispetto a quelli offerti in sede di gara dall’aggiudicatario;
- CONSIDERATO** pertanto, che con comunicazione e-mail del 11/10/2023, il RUP ha reso noto che, facendo seguito al D.D. 815 del 05/10/2023, con il quale è stata decretata l’aggiudicazione dell’appalto in argomento, in favore dell’operatore economico Mosaico Srl, P.IVA 02541060261, si è proceduto con lo svolgimento delle preliminari attività per l’avvio dell’esecuzione della fornitura e che, in tale occasione, il RUP e l’arch. Cascione, in qualità di DEC, hanno preso atto ed evidenziato che i tempi indicati nel paragrafo G della relazione dell’offerta tecnica, ed oggetto di valutazione da parte della commissione giudicatrice, erano da riferirsi alle attività

di installazione e “programmazione” delle forniture, mentre, da un più compito esame della documentazione, si sarebbe dovuta concludere entro 51 giorni, in considerazione di una offerta di riduzione di 39 giorni su 90, come da riepilogo della stessa offerta tecnica e che, con la medesima e-mail, il RUP ha chiesto al Direttore Generale di riconvocare la commissione giudicatrice nominata con D.D. 779 del 15/09/2023, al fine di procedere con gli accertamenti del caso relativamente alla documentazione presentata in sede di gara da parte degli operatori economici partecipanti;

**PRESO ATTO** che, il Direttore Generale con comunicazione e-mail del 11/10/2023, ha chiesto, al Presidente della commissione giudicatrice, alla luce delle nuove predette valutazioni emerse a seguito dell’aggiudicazione della fornitura indicata in oggetto, di voler riconvocare la commissione giudicatrice;

**CONSIDERATO** pertanto, che il presidente della commissione giudicatrice, ha riconvocato la stessa per procedere al riesame dei documenti relativi al riepilogo delle offerte tecniche, e conseguentemente procedere alla verifica ed eventuale riattribuzione dei punteggi corretti per il criterio G.1;

**PRESO ATTO** che, durante la seduta riservata del 12/10/2023, la commissione giudicatrice ha accertato la presenza di tale incongruenza ed ha provveduto ad attribuire i nuovi punteggi in relazione al criterio G.1 dell’offerta tecnica di ogni singolo o.e. partecipante, sulla base della formula indicata nel Disciplinare di gara e in data 13/10/2023, addivenendo alla proposta di aggiudicazione ad un diverso operatore economico;

**VISTO** l’art. 21-nonies della L. 241/1990, il quale prescrive che *“Il provvedimento amministrativo illegittimo ai sensi dell’articolo 21-octies, esclusi i casi di cui al medesimo articolo 21-octies, comma 2, può essere annullato d’ufficio, sussistendone le ragioni di interesse pubblico, entro un termine ragionevole, comunque non superiore a dodici mesi [...] e tenendo conto degli interessi dei destinatari e dei controinteressati, dall’organo che lo ha emanato, ovvero da altro organo previsto dalla legge”*;

**CONSIDERATO** che il T.A.R. Emilia Romagna, Bologna, Sez.II, sent. n.181 del 21/2/2019 ha ribadito che *“la stazione appaltante in ogni momento può procedere all’annullamento in autotutela, ai sensi dell’art. 21-nonies l.241 del 1990 del provvedimento di aggiudicazione definitiva per un vizio originario dell’atto (cfr., T.A.R. Lazio, Roma, Sez.II, 6 marzo 2013 n.2432) ed è legittimo l’intervento in autotutela della stazione appaltante, anche se il fatto che lo abbia giustificato sia imputabile alla stessa, non essendo a questa inibito l’utilizzo di tali poteri, che le sono riconosciuti dall’ordinamento non solo ai sensi dell’art. 21-nonies l.241 del 1990 bensì, più in generale, alla luce dei principi di legalità, imparzialità e buon andamento (cfr., Consiglio di Stato sez. V, 3 agosto 2012 n.4440)”*;

**RAVVISATA** la necessità di procedere, per effetto del riscontrato vizio nella valutazione criterio G.1, all’annullamento in autotutela dell’aggiudicazione disposta con D.D. 815 del 05/10/2023, ai sensi dell’art. 21-nonies della L. 241/1990;

**SENTITO** il RUP, ing. Massimo Zezza ed il Responsabile del Settore Servizi Tecnici, ing. Carmela Mastro;

#### **DECRETA**

**Art. 1** Di annullare, in autotutela, ai sensi dell’art. 21-nonies, c. 1 della Legge n. 241 del 7 agosto 1990 ss.mm.ii., il provvedimento di aggiudicazione adottato con D.D. 815 del 05/10/2023, in favore dell’operatore economico Mosaico Srl, con sede legale in Noventa di Piave (VE) alla via Alessandro Volta n. 50 – CAP 30020, P.IVA 02541060261.

**Art. 2** Di autorizzare il RUP a porre in atto i conseguenti adempimenti necessari al prosieguo della presente procedura.

**Art. 3** Di demandare al RUP gli adempimenti in materia di comunicazioni e trasparenza di cui agli artt. 20 e 23 del d.lgs. 36/2023, compresa la pubblicazione dell'avviso sui risultati delle procedure di affidamento ai sensi dell'art. 50, comma 9 del Dlgs n. 36/2023, nella sezione "Amministrazione Trasparente" nel rispetto dell'art. 37 del D. Lgs. 33/2013 e dell'art. 1, comma 32 della Legge 190/2012 sul proprio sito web ai fini della generale conoscenza.

Il Direttore Generale  
*Dott. Sandro Spataro*

*alla raccolta  
al Settore Servizi Tecnici*

Il RUP  
*ing. Carmela Mastro*

